

ON.LE TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO PER OPPOSIZIONE DI TERZO

della prof.ssa Oriente Stefania, nata a Napoli il 20.01.1972 (C.F.: RNTSFN72A60F839Y), ed ivi residente alla Via Vicinale Cupa Terracina n. 81, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti dagli avv.ti Andrea Abbamonte (C.F.: BBMNDR62D18F839S) ed Eduardo Riccio (C.F.: RCCDRD74H08F839E) presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo telefax al numero 081/5528256, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c: avv.eduardoriccio@processonline.legalmail.it ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

avverso e per la riforma

della sentenza n. 1930 resa e depositata in data 09.09.2016 e mai notificata, nella parte in cui il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro e Previdenza - nella persona del G.d.L. dott.ssa Di Lorenzo a definizione del giudizio recante R.G. n. 2040/2016, promosso dalla prof.ssa Maria Francesca Biral nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria nazionale adottata ai sensi del D.M. 526/2014 per la classe ABTEC38 Applicazione digitali per arti visive, e, per l'effetto, ha condannato il Ministero resistente a provvedere all'inserimento, ora per allora, della ricorrente nella suddetta graduatoria con il punteggio dovuto.

CONTRO

Prof.ssa Biral Maria Francesca rappresentata e difesa, nel giudizio R.G.n.



2040/2016 dagli avv.ti Giuseppe Leotta e Battista Silvio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persone del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, nel giudizio R.G.n.
2040/2016, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. Daniele Livon

e nei confronti

di tutti i docenti inseriti nella graduatoria nazionale per il settore “ABTEC
38 – Applicazioni digitali per le Arti Visive”

FATTO

1. Con D.L. n. 104 del 12.09.2013, convertito in L. n. 128 del 08.11.2019, il
Legislatore, al fine di consentire l'attribuzione di incarichi di insegnamento
con contratto a tempo determinato per il personale docente nelle istituzioni
dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ha previsto, all'art. 19,
comma 2 che *“Il personale docente che non sia già titolare di contratto a
tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione
nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di
insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del
presente decreto è inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in
apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di
insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al
comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili.
L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*.

Con decreto del Ministro per l'Istruzione, Università e Ricerca n. 526 del



30.06.2014, sono stati definiti i criteri per l'inserimento nelle Graduatorie nazionali definitive per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato nelle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

In particolare, l'art. 1 del citato D.M. 326/2014 prevedeva che *“Sono costituite, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, nei limiti dei posti in organico vacanti e disponibili, per il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Ai fini dell'inserimento del personale docente nelle graduatorie nazionali di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente decreto”*.

Il successivo art. 2, stabiliva che *“Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inserito nelle graduatorie di cui all'articolo 1 il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che sia incluso in graduatorie d'istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall'anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia*



contrattuale nelle medesime istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si considera anno accademico l'aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come interpretato dall'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, si considera anno accademico l'aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo o di secondo livello”.

L'opponente in possesso dei requisiti prescritti dalla menzionata normativa presentava domanda di partecipazione per essere inserita nella graduatoria nazionale per il settore “ABTEC38 – Applicazioni digitali per le arti visive”. All'esito di tutte le operazioni concorsuali, con Decreto Direttoriale n. 4137 del 28.11.2014, veniva approvata la graduatoria definitiva per il settore disciplinare anzidetto.

Nello specifico, l'odierna opponente veniva collocata in graduatoria come di seguito indicato:



ABTEC 38 - APPLICAZIONI DIGITALI PER LE ARTI VISIVE

Nome e cognome	Data di nascita	Punteggio titoli di servizio	Punteggio titoli di studio e culturali	Punteggio totale
1. GHISELLINI CHRISTIAN	13/05/1976	19,35	4	23,35
2. ROLLO ANTONIO	28/04/1971	18,90	4	22,90
3. DANISI DANILO	16/11/1974	15,90	6	21,90
4. MONORCHIO MASSIMO	07/08/1966	16,80	4	20,80
5. TORNATORE LUCA	03/12/1977	15,75	4	19,75
6. CATANI MATTEO	09/07/1974	19,05	0	19,05
7. PULVIRENTI LUCA ORAZIO	19/11/1974	13,20	5	18,20
8. PROIETTI GIAN LUCA	13/02/1965	13,80	4	17,80
9. PONTORNO MARIA	05/07/1978	13,80	4	17,80
10. BUCALOSSI FEDERICO	07/09/1968	17,40	0	17,40
11. SATTÀ ROBERTO	25/10/1957	12,60	0	12,60
12. ORIENTE STEFANIA	20/01/1972	8,55	4	12,55
13. LUCCHINI GAETANO MAURIZIO	25/11/1966	12,15	0	12,15
14. RENZULLI MARIA TERESA	02/03/1972	8,10	4	12,10
15. SIVELLI LUCA	18/10/1974	3,60	4	7,60
16. PEDATA RAFFAELE	09/10/1968	6,00	0	6,00

Pertanto, a fronte delle cattedre nazionali disponibili (pari a 12, come emerge dalla documentazione versata in atti) ed a fronte del proprio posizionamento in graduatoria, la prof.ssa Oriente stipulava un contratto a tempo determinato per l'anno accademico 2014/2015, presso l'Accademia delle Belle Arti di Foggia.

Con successivo Decreto Direttoriale n. 2299 del 14.10.2015 la predetta



graduatoria veniva modificata, *rectius* integrata, atteso che veniva previsto

l'inserimento del prof. Dore Daniele.

ABTEC 38 - APPLICAZIONI DIGITALI PER LE ARTI VISIVE

Nome e cognome	Data di nascita	Punteggio titoli di servizio	Punteggio titoli di studio e culturali	Punteggio totale
1. GHISELLINI CHRISTIAN	13/05/1976	19,35	4	23,35
2. ROLLO ANTONIO	28/04/1971	18,90	4	22,90
3. DANISI DANILO	16/11/1974	15,90	6	21,90
4. MONORCHIO MASSIMO	07/08/1966	16,80	4	20,80
5. TORNATORE LUCA	03/12/1977	15,75	4	19,75
6. CATANI MATTEO	09/07/1974	19,05	0	19,05
7. PULVIRENTI LUCA ORAZIO	19/11/1974	13,20	5	18,20
8. PROIETTI GIAN LUCA	13/02/1965	13,80	4	17,80
9. PONTORNO MARIA	05/07/1978	13,80	4	17,80
10. BUCALOSSI FEDERICO	07/09/1968	17,40	0	17,40
11. SATTA ROBERTO	25/10/1957	12,60	0	12,60
12. DORE DANIELE	31/01/1980	16,80	0	16,80
13. ORIENTE STEFANIA	20/01/1972	8,55	4	12,55
14. LUCCHINI GAETANO MAURIZIO	25/11/1966	12,15	0	12,15
15. RENZULLI MARIA TERESA	02/03/1972	8,10	4	12,10
16. SIVELLI LUCA	18/10/1974	3,60	4	7,60
17. PEDATA RAFFAELE	09/10/1968	6,00	0	6,00

Tuttavia, la posizione della prof.ssa Oriente risultava, pressoché, invariata,

atteso l'intervenuta rinuncia di altri professori inseriti in graduatoria.

Pertanto, essendo la disponibilità della cattedre vacanti sul territorio



nazionale sempre pari a 12, in virtù della rinuncia di uno dei docenti inseriti in graduatoria, l'opponente otteneva, nuovamente, un contratto a tempo determinato presso l'Accademia delle Belle Arti di Foggia.

In buona sostanza, nonostante il collocamento in 13° posizione della prof.ssa Oriente, la medesima stipulava, per l'a. c. 2015/2016, un contratto a tempo determinato presso la riferita Accademia.

Tuttavia, con ricorso ex art. 414 c.p.c. (R.G. n. 2040/2016) la prof.ssa Maria Francesca Biral, non inserita nelle predette graduatorie per carenze di titoli per esservi ammessa, adiva l'on.le Tribunale di Milano, al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto ad essere inserita *“nella graduatoria nazionale adottata ai sensi del D.M. 526/2014 per l'insegnamento di ABTEC 38, Applicazioni digitali per le Arti Visive - I fascia”*.

A sostegno del proposto gravame la prof.ssa Biral sosteneva la mancata valutazione delle diverse ore di didattica frontale (quali esami, tesi ed assistenza studenti) utili al raggiungimento delle 125 ore imposte dalla normativa di bando.

Il predetto ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del GUL dott.ssa Di Lorenzo, veniva notificato esclusivamente al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

In breve, il riferito ricorso non veniva notificato all'odierna opponente, che non veniva assolutamente a conoscenza della pendenza del suddetto gravame innanzi all'on.le Tribunale di Milano, se non all'esito dello stesso.

All'esito del predetto giudizio, con sentenza n. 1930 del 09.09.2016, il GUL dott.ssa Di Lorenzo, accoglieva il suddetto ricorso, rilevando che *“Nel caso*



di specie, dalla documentazione versata in atti si evince che la sig.ra Biral ha effettivamente svolto 120 ore di lezione in ciascuno degli anni indicati nella domanda di inserimento. Risulta tuttavia, altresì, che la stessa ha poi partecipato in aggiunta “alle sessioni d’esame previste”. La lavoratrice ha prodotto i fogli firma che danno conto della partecipazione alle sessioni d’esame che, unitamente al monte ore di insegnamento, consente di ritenere superato il limite previsto dal decreto ministeriale. La circostanza non è contestato e deve, pertanto, ritenersi pacifica in giudizio. Tanto basta per ritenere sussistente il requisito di legge, non essendovi alcun elemento normativo, né invero alcuna ragione logica, che consenta di escludere che periodo utile di insegnamento valutabile ai fini dell’inserimento nella graduatoria debba essere comprensivo della partecipazione agli esami”.

Per effetto della suddetta pronuncia, il MIUR, con D.D. n. 1739 del 09.09.2016, provvedeva a rettificare la graduatoria innanzi detta, provvedendo all’inserimento della prof.ssa Biral con un punteggio complessivo pari a 16,80, come emerge dal prospetto sotto riportato.

Nome e cognome	Data di nascita	Punteggio titoli di servizio	Punteggio titoli di studio e culturali	Punteggio totale
1. GHISELLINI CHRISTIAN	13/05/1976	19,35	4	23,35
2. ROLLO ANTONIO	28/04/1971	18,90	4	22,90
3. DANISI DANILO	16/11/1974	15,90	6	21,90
4. MONORCHIO MASSIMO	07/08/1966	16,80	4	20,80
5. TORNATORE LUCA	03/12/1977	15,75	4	19,75
6. CATANI MATTEO	09/07/1974	19,05	0	19,05
7. FUMAGALLI CRISTINA	04/05/1969	10,95	8	18,95



8. PULVIRENTI LUCA ORAZIO	19/11/1974	13,20	5	18,20
9. PROIETTI GIAN LUCA	13/02/1965	13,80	4	17,80
10. PONTORNO MARIA	05/07/1978	13,80	4	17,80
11. BUCALOSSI FEDERICO	07/09/1968	17,40	0	17,40
12. BIRAL MARIA FRANCESCA	23/10/1965	10,80	6	16,80
13. SATTA ROBERTO	25/10/1957	12,60	0	12,60
14. DORE DANIELE	31/01/1980	16,80	0	16,80
15. ORIENTE STEFANIA	20/01/1972	8,55	4	12,55
16. LUCCHINI GAETANO MAURIZIO	25/11/1966	12,15	0	12,15
17. RENZULLI MARIA TERESA	02/03/1972	8,10	4	12,10
18. SIVELLI LUCA	18/10/1974	3,60	4	7,60
19. PEDATA RAFFAELE	09/10/1968	6,00	0	6,00

Pertanto, con l'inserimento nella citata graduatoria della prof.ssa Biral (ed anche della prof.ssa Fumagalli anch'essa inserita a seguito di accertamento del proprio diritto da parte dell'on.le Tribunale di Milano), la prof.ssa Oriente veniva collocata in 15° posizione.

Ebbene, lo slittamento della posizione dell'opponente risulta per la stessa gravemente pregiudizievole, dal momento che la 15° posizione in graduatoria non le consente per gli anni avvenire di ricevere un contratto a tempo determinato presso le Accademie delle Belle Arti.

*** **

Avverso la sentenza del Tribunale di Milano - sezione lavoro e previdenza - n. 1930/2016, resa a conclusione del giudizio meglio innanzi descritto, la prof.ssa Oriente Stefania, come innanzi rappresentata, difesa e domiciliata,



dichiara di proporre opposizione di terzo per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. SULLA MANCATA NOTIFICA DEL RICORSO INTRODUTTIVO - VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO – SULL’INTERESSE A PROPORRE OPPOSIZIONE DI TERZO

La prima eclatante erroneità della gravata sentenza emerge evidente dalla circostanza per cui la stessa è stata resa all’esito di un giudizio in cui non è stato correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti.

Sul punto giova evidenziare che la mancata notifica del libello introduttivo ai docenti inseriti in graduatoria, e, nello specifico, all’odierna opponente, viola apertamente il principio del contraddittorio.

Ed invero l’art. 102 c.p.c. prevede espressamente che *“se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di queste, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito”*.

La ratio dell’istituto del litisconsorzio necessario ha lo scopo individuare la legittimazione ad agire e a contraddire, per stabilire quali soggetti debbano essere necessariamente presenti nel processo civile.

Il litisconsorzio necessario, quindi, si ha tutte le volte in cui debba essere pronunciato un giudizio unico con pluralità di parti, nel quale da più o contro più soggetti si chiede all’organo giurisdizionale la pronuncia di un provvedimento giuridicamente e logicamente unico.

Di conseguenza, il mancato intervento di un litisconsorte necessario, rende la sentenza pronunciata contro soltanto alcune delle parti *“inutiliter data”*, in



quanto la stessa spiega i suoi effetti su alcune soltanto delle parti.

Ragion per cui dovrà ritenersi sussistente il litisconsorzio necessario, con conseguente impossibilità di pronunciare una sentenza *inter pauciores*, tutte le volte in cui si controverta dell'esistenza di rapporti giuridici unici con pluralità di parti o di situazioni comunque plurisoggettive, da cui discende l'inscindibilità del processo.

A conferma di quanto esposto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in materia di pubblico impiego privatizzato, nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all'assegnazione del posto messo a concorso, sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, ex art. 63, c. 2, d.lgs. n. 165 del 2001, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati” (ex multis, Cass. sent. n. 14914 del 05 giugno 2008; Cass. sent. n. 6342 del 3 marzo 2004; Cass. sent. n. 6184 del 20 giugno 1990).

Ebbene, nel caso in esame, la sentenza pronunciata in favore della prof.ssa Biral, dal momento che ha consentito alla stessa l'inserimento nella graduatoria di cui si controverte, risulta decisamente affetta da nullità, dal momento che la stessa incide sulla posizione anche della prof.ssa Oriente.

Difatti, l'inserimento della prof.ssa Biral nella menzionata graduatoria in



12° posizione con consequenziale slittamento della odierna opponente in 15° posizione, incide sul diritto della prof.ssa Oriente per le future assunzioni.

Ciò sta a significare che se, sino ad oggi, l'opponente ha ottenuto un contratto a tempo determinato – in virtù delle disponibilità di cattedre sempre pari a 12 da quattro anni orsono – per effetto della propria posizione in graduatoria (prima 12esima e poi 13esima) per l'anno accademico avvenire la 15esima posizione, determinerà la assoluta impossibilità di essere nuovamente assunta.

Quanto detto, quindi, dimostra che la mancata notifica del ricorso introduttivo, violando il principio del contraddittorio, ha determinato una palese compromissione del diritto di difesa della prof.ssa Oriente, costretta a subire gli effetti di una sentenza che ha inciso sulla propria posizione in graduatoria.

Difatti, l'odierna opponente si è vista scavalcare in graduatoria dalla prof.ssa Biral, non avendo avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa nel predetto giudizio.

Così facendo, la mancata integrazione del contraddittorio, nell'ambito di un giudizio culminato con una pronuncia destinata ad avere effetti anche nei confronti della prof.ssa Oriente, quale controinteressata - dal momento che la collocazione in 15° posizione della odierna opponente non garantisce alla medesima la possibilità di ottenere ulteriori incarichi a tempo determinato – rende la sentenza *de qua* palesemente illegittima.

Peraltro, quanto detto risulta avvalorato da un'ulteriore circostanza, quella per cui in un giudizio, identico a quello di cui si discute, proposto innanzi



all'on.le Tribunale di Milano dalla prof.ssa Fumagalli, (anch'essa inserita nella predetta graduatoria) il GUL dott.ssa Bertoli, a cui è stato assegnata la predetta causa, ha ritenuto necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti inseriti nella suddetta graduatoria.

Infatti, come è dato leggere nel verbale di udienza del 27.01.2016 (in relazione al giudizio RGN 10683/2015 proposto dalla prof.ssa Fumagalli Cristina) il GUL dott.ssa Bertoli, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti iscritti nella graduatoria per cui è causa, *“posto che l’inserimento della ricorrente nelle graduatorie comporterebbe la compressione del diritto dei docenti già iscritti, e ciò anche in relazione alle future assunzioni”*.

Orbene, il suddetto aspetto rende ancor più evidente la nullità della gravata sentenza dal momento che, se è pacificamente acclarato la necessità di chiamare in giudizio i docenti iscritti nella graduatoria in virtù della consequenziale compressione che potrebbero subire per le future assunzioni, come sostenuto nel menzionato verbale, non è dato comprendere, il motivo per cui, nel caso di specie, il giudice di prime cure non ha ritenuto necessario, allorquando è stato proposto il ricorso dalla prof.ssa Biral, garantire il contraddittorio tra le parti mediante la notifica a tutti i controinteressati, dell'atto introduttivo.

Di conseguenza, la gravata sentenza risulta palesemente illegittima, in quanto la configurabilità della posizione di controinteressato della prof.ssa Oriente all'interno del suddetto giudizio imponeva la necessaria vocazione in giudizio della stessa sulla cui sfera giuridica l'esito della lite è destinato a



riverberare i propri effetti.

Da tutto quanto detto, ne discende la assoluta illegittimità della sentenza impugnata, stante la mancata notifica del ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. alla docente Oriente in veste di controinteressata.

II. SULLA ERRONEA VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE A QUO DEI FATTI POSTI A FONDAMENTO DELL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DELLA PROF.SSA BIRAL AD ESSERE INSERITA NELLA GRADUATORIA NAZIONALE PER IL SETTORE "ABTEC38 – APPLICAZIONI DIGITALI PER LE ARTI VISIVE" – ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.M. N. 526/2014

II. A) Fermo restando le dirimenti considerazioni soprasvolte, va osservata la assoluta erroneità della gravata sentenza, laddove il giudice di prime cure ha ritenuto valutabile, ai fini dell'inserimento della candidata nella graduatoria nazionale *de qua*, le ore di partecipazione alle sessioni di esame. Invero, nella impugnata sentenza l'on.le Tribunale afferma che *"Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti si evince che la sig.ra Biral ha effettivamente svolto 120 ore di lezione in ciascuno degli anni indicati nella domanda di inserimento. Risulta tuttavia, altresì, che la stessa ha poi partecipato in aggiunta "alle sessioni d'esame previste". La lavoratrice ha prodotto i fogli firma che danno conto della partecipazione alle sessioni d'esame che, unitamente al monte ore di insegnamento, consente di ritenere superato il limite previsto dal decreto ministeriale. La circostanza non è contestato e deve, pertanto, ritenersi pacifica in giudizio. Tanto basta per ritenere sussistente il requisito di legge, non essendovi alcun elemento normativo, né invero alcuna ragione logica, che consenta di escludere che*



periodo utile di insegnamento valutabile ai fini dell'inserimento nella graduatoria debba essere comprensivo della partecipazione agli esami”.

Orbene, l'affermazione resa dal giudice di primo grado rende necessario, in primo luogo, un richiamo alla normativa in materia.

Sul punto, infatti, l'art. 19, comma 2, del D.L. n. 104/2013, convertito in L. n. 128/2013, stabilisce che *“Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”.*

Il D.M. n. 526/2014, attuativo della predetta disposizione ha prescritto, espressamente, all'art. 2, che *“Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inserito nelle graduatorie di cui all'articolo 1 il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che sia incluso in graduatorie*



d'istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall'anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si considera anno accademico l'aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come interpretato dall'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, si considera anno accademico l'aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo o di secondo livello

Dalla piana lettura del dettato normativo si evince che ai fini



dell'inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato nelle istituzioni del sistema AFAM è richiesto, oltre alla non titolarità di un contratto a tempo indeterminato ed al superamento di un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie d'istituto, anche l'aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Del pari nel cennato D.M. n. 526/2014, all'art. 2, comma 1, è previsto il triplice requisito: 1) della non titolarità (attuale) di un contratto a tempo indeterminato; 2) del superamento di un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie d'istituto; 3) dell'aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La suddetta norma dispone, però una sostanziale diversificazione, laddove, mentre al comma 2, per i soli contratti a tempo determinato ed i contratti di collaborazione ai sensi dell'art. 273 del D.Lgs 297/1994, considera per anno accademico l'aver svolto 180 giorni di servizio, ritenendo utili ai fini del conteggio le ore per la partecipazione alle sessioni di esami di ammissione; al comma 3, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai fini del conteggio, considera per anno accademico l'aver svolto 125 ore di insegnamento.

In buona sostanza, la norma distingue, a seconda della tipologia contrattuale, i requisiti utili per la valutazione dell'anno accademico; dove, per i co.co.co ai fini del conteggio dell'anno accademico richiede esclusivamente 125 ore di insegnamento di didattica frontale.



Ciò sta a significare, che per tale ultima tipologia contrattuale non vanno, assolutamente, conteggiati le ore di partecipazione alle sedute di esami.

Invero, nella fattispecie in esame, il giudice di prime cure, ha ritenuto, del tutto inopinatamente, valutabile per la prof.ssa Biral, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, le ore di partecipazione alle sessioni di esame.

Ebbene, tale valutazione risulta, senza dubbio, del tutto erronea, atteso che la normativa in materia, esclude in radice la valutazione, ai fini della sussistenza del requisito innanzi detto, delle ore di partecipazione alle sessioni di esame.

II.B) Né può, tra l'altro, in senso contrario, militare l'argomentazione, del giudice di prime cure, in base alla quale *“diversamente opinando, la norma si presterebbe ad evidenti profili di censura, giacché escludere per i collaboratori coordinati e continuativi la possibilità di avvalersi ai fini del raggiungimento del monte ore richiesti dal bando, anche dell'attività oggettivamente svolta nell'ambito delle commissioni di esami, rappresenterebbe una palese disparità non certamente giustificabile dalla sola differente tipologia di contratto”*.

Ebbene con la detta affermazione, appare evidente che il giudice di prime cure travalica la propria giurisdizione, statuendo sulla presunta illegittimità della normativa di bando, che spetta esclusivamente al G.A.

Difatti, la ipotetica disparità di trattamento che verrebbe a determinare l'art. 2 del D.M., in ordine alla differente valutazione delle ore di insegnamento comprensive delle ore di partecipazione delle sessioni di esame, poteva essere censurata solo ed esclusivamente mediante l'impugnativa



dell'individuato D.M. n. 526/2014 innanzi al Giudice Amministrativo.

Cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta, dal momento che il suddetto D.M. n. 526/2014, non è stato impugnato dalla prof.ssa Biral, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, innanzi al TAR nella parte in cui escludeva ai fini della valutazione delle ore di insegnamento la partecipazione alle sessioni di esame.

Di conseguenza, la proposta impugnativa, da parte della prof.ssa Biral, innanzi all'on.le Tribunale di Milano, tesa al riconoscimento del diritto ad essere inserita in graduatoria mediante la valutazione delle ore di partecipazione alle sessioni di esame, andava di sicuro rigettata, dal momento che valutando la *litterae legis*, il giudice di prime cure si sarebbe dovuto attenere al dettato normativo – che esclude tale possibile riconoscimento – senza sconfinare nel proprio sindacato pronunciandosi, in buona sostanza, sull'illegittimità del richiamato D.M. n. 526/2014 per disparità di trattamento.

A tal uopo, infatti, va osservato che la disparità che profilerebbe la detta normativa tra le tipologie contrattuali nelle quali poteva essere prestata l'attività di insegnamento ai fini della maturazione del requisito previsto, non poteva essere, in alcun modo, censurata innanzi al giudice ordinario, ne tampoco, il G.O. avrebbe potuto riconoscerne,, di propria sponte, l'illegittimità; in buona sostanza, laddove la prof.ssa Biral avesse inteso censurare la disparità di trattamento per la valutazione del riferito requisito che non le consentiva di partecipare alla procedura de qua, avrebbe dovuto, nei termini di legge, impugnare il D.M. n. 526/2014 innanzi al G.A.

Pertanto, il giudice di prime, avrebbe dovuto, soffermandosi sul tenore



letterale della norma *de qua*, non riconoscere il diritto della prof.ssa Biral, atteso che la disposizione, in modo inequivocabile, sancisce che, per i docenti titolari di co.co.co, l'anno accademico matura con 125 ore di insegnamento.

Pertanto, la sentenza gravata risulta chiaramente erronea laddove il giudice di primo grado statuisce su profili di illegittimità del D.M. n. 526/2014 che non ricadevano nella giurisdizione del giudice adito.

Peraltro, quand'anche codesto on.le Giudicante, non ritenesse fondate le censure soprasvolte, in ogni caso, alcuna disparità si profila in ordine alle prescrizioni contenute nell'art. 2 del suddetto D.M. 526/2014, così come asserito dal giudice di prime cure, atteso che *“Come già ritenuto recentemente dalla Sezione in casi analoghi (cfr. TAR Lazio, Sez. III, 19 maggio 2015, n. 7245, che a sua volta richiama della medesima Sezione le sentenze nn. 6279, 6282, 6284, 6285 del 2015) “....**il D.M. n.526 del 2014 risulta perfettamente aderente sul punto alla sopraordinata previsione legislativa**;il ricorrente non poteva essere inserito nelle graduatorie nazionali in argomento per difetto del terzo requisito ovvero per non aver maturato i tre anni di insegnamento in corsi accademici - a nulla rilevando i requisiti di accesso alla docenza ed i programmi da svolgere - e non per il criterio di computo dell'anno accademico di insegnamento, differente a seconda delle diverse tipologie contrattuali, ex art.2, commi 2 e 3 del predetto decreto (cfr. TAR Lazio, III, nn.6279, 6282, 6284, 6285 del 2015)”*.
(fra tante, T.A.R. Lazio, Roma sent. n. 11440 del 29 giugno 2015).

Da tutto quanto detto ne consegue la assoluta erroneità della sentenza quivi impugnata.



Tutto quanto sopra premesso, la prof.ssa Oriente Stefania, come innanzi rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Milano - in funzione di Giudice del Lavoro - previa fissazione dell'udienza di discussione del ricorso che precede e pedissequo termine per la notifica del predetto alle controparti, Voglia così provvedere:

1. In via preliminare, sospendere l'esecutorietà dell'impugnata sentenza, sussistendo il pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio, ai sensi dell'art. 407 c.p.c.;
2. nel merito, in accoglimento della presente opposizione, revocare la sentenza impugnata.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi ai procuratori antistatari.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che la presente controversia è esente dal versamento del contributo unificato come da dichiarazione versata in atti.

Avv. Andrea Abbamonte

Avv. Eduardo Riccio

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI
(EX ART. 150 C.P.C.)

I sottoscritti Avv.ti Andrea Abbamonte ed Eduardo Riccio, in qualità di procuratori della prof.ssa Oriente Stefania, giusta procura in calce al



presente atto

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla riforma della sentenza n. 1930 resa e depositata in data 09.09.2016 e mai notificata, nella parte in cui il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro e Previdenza - nella persona del G.d.L. dott.ssa Di Lorenzo a definizione del giudizio recante R.G. n. 2040/2016, promosso dalla prof.ssa Maria Francesca Biral nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria nazionale adottata ai sensi del D.M. 526/2014 per la classe ABTEC38 Applicazione digitali per arti visive, e, per l'effetto, ha condannato il Ministero resistente a provvedere all'inserimento, ora per allora, della ricorrente nella suddetta graduatoria con il punteggio dovuto;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti inseriti nella graduatoria nazionale adottata ai sensi del D.M. 526/2014 per l'insegnamento di "ABTEC 38 (ex G210) - Applicazioni digitali per le Arti Visive" che, in virtù dell'accoglimento del presente giudizio, potrebbero essere scavalcati ovvero slittare in posizione peggiore nella predetta graduatoria rispetto alla ricorrente;

- i controinteressati sono tutti i docenti inseriti nella predetta graduatoria nazionale adottata ai sensi del D.M. 526/2014 per l'insegnamento di "ABTEC 38 (ex G210) - Applicazioni digitali per le Arti Visive";



-tuttavia, il numero delle persone a cui notificare gli atti di causa è elevato ed impossibile la loro precisa identificazione rendendo non solo opportuna, ma necessaria la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.,
- pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialmente contro interessati.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché il Giudice adito, voglia autorizzare la notificazione per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c., del ricorso unitamente alla procura alle liti, del pedissequo decreto di fissazione di udienza, indicando i modi più opportuni per potarlo a conoscenza dei controinteressati.

Avv. Andrea Abbamonte

Avv. Eduardo Riccio

